

Relazione illustrativa alla proposta di legge n. 14
a iniziativa della Giunta regionale

Disposizioni per la formazione del bilancio 2026/2028
della Regione Marche (Legge di stabilità 2026)

Signori Consiglieri,

questa proposta di legge, redatta ai sensi del comma 4 dell'articolo 36 e del paragrafo 7 dell'Allegato 4/1 "Principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio" del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), nonché delle disposizioni della legge regionale 11 dicembre 2001, n. 31 (Ordinamento contabile della Regione Marche e strumenti di programmazione), contiene il quadro di riferimento finanziario per il periodo compreso nel bilancio di previsione 2026/2028 e norme che realizzano effetti finanziari con decorrenza dal primo anno considerato nel bilancio stesso; consta di 12 articoli.

Il Capo I contiene disposizioni generali; il Capo II contiene le disposizioni proposte dalle strutture organizzative regionali competenti per materia; il Capo III reca le disposizioni finali.

Alla proposta è allegata la relazione tecnico finanziaria prevista dall'articolo 8 della legge regionale 31/2001.

Contenuti dell'articolato

La presente proposta di legge contempla 11 articoli oltre all'articolo della dichiarazione d'urgenza:

- l'articolo 1 definisce il quadro finanziario di riferimento per il triennio 2026/2028;
- l'articolo 2 autorizza, al comma 1, il rifinanziamento di interventi previsti dalle leggi regionali elencate nella Tabella B; al comma 2 i cofinanziamenti regionali di programmi statali indicati nella Tabella D1; al comma 3 i cofinanziamenti regionali ai programmi comunitari indicati nella Tabella D2; al comma 4 le spese per la realizzazione degli interventi indicati nella Tabella E;
- l'articolo 3 stabilisce gli importi relativi ai Fondi speciali per il finanziamento degli oneri derivanti da nuovi provvedimenti legislativi;
- l'articolo 4 ripropone, per la determinazione dei canoni di utenza di acqua pubblica, la norma già adottata per l'anno 2025 per estendere anche all'anno 2026 i canoni stabiliti con la Tabella F di cui all'articolo 10, comma 2, della legge regionale 25/2023, relativi ai canoni di concessione per l'utenza di acqua pubblica (struttura competente Direzione Ambiente e Risorse Idriche (ARI) competente per materia);
- l'articolo 5 introduce modifiche alla l.r. 17/1997 implementando il novero delle attività necessarie alla gestione e introducendo la disposizione finanziaria alla legge regionale 71/1997 (Norme per la disciplina delle attività estrattive) – (struttura competente Direzione Ambiente e risorse idriche);
- l'articolo 6 apporta modifiche alla normativa regionale vigente in materia di agevolazioni Irap;
- l'articolo 7 sostituisce l'articolo 11 della l.r. 20/2011 in materia IRAP;
- l'articolo 8 estende l'esenzione del bollo auto per i nuovi autoveicoli, con potenza massima non superiore a 66 kilowatt, con alimentazione ibrida benzina-elettrica o gasolio elettrica, inclusiva di alimentazione termica, o con alimentazione benzina-idrogeno, già prevista per i nuovi autoveicoli immatricolati per la prima volta nella regione Marche nel corso degli anni 2023, 2024 e 2025, anche per quelli immatricolati per la prima volta nel territorio regionale nel 2026, per il primo periodo fisso ed il quinquennio successivo;
- l'articolo 9 modifica la l.r. 19/2023 (Norme della pianificazione per il governo del territorio); proroga di 18 mesi l'ammissibilità dei procedimenti di variante ai PRG, limitatamente alle tipologie previste. La struttura ha segnalato quanto segue la "modifica riveste carattere d'urgenza considerata

l'imminente scadenza fissata al 31/12/2025 termine di cui al vigente articolo 33, comma 15, primo periodo della l.r. 19/2023" – (struttura competente Settore - Urbanistica, paesaggio ed edilizia residenziale pubblica);

- l'articolo 10 modifica la l.r. 19/2022 (Organizzazione del servizio sanitario regionale); proroga l'assetto attuale degli Ambiti Territoriali Sociali (ATS), non coincidente con quello dei Distretti Sanitari (DS), ulteriormente di un anno. La struttura ha segnalato quanto segue "Si conferma la necessità di adottare la norma improrogabilmente entro il 31/12/2025" - (struttura competente Direzione - Politiche sociali);
- l'articolo 11 attesta il rispetto degli equilibri di bilancio e la copertura finanziaria;
- l'articolo 12 dichiara urgente la legge.

RELAZIONE TECNICO FINANZIARIA (ART. 8 - L.R. 31/2001)

Articolo 1

L'articolo definisce il quadro finanziario di riferimento per il triennio 2026/2028.

Articolo 2

L'articolo autorizza per il triennio di riferimento (2026/2028) le seguenti spese dettagliate per tipologia: il rifinanziamento di interventi previsti dalla legislazione regionale e indicati nella Tabella B; i cofinanziamenti regionali di programmi statali indicati nella Tabella D1; i cofinanziamenti regionali ai programmi comunitari indicati nella Tabella D2; gli ulteriori interventi di spesa elencati nella Tabella E.

La copertura è garantita dagli stanziamenti complessivi delle previsioni del bilancio di previsione 2026/2028 nel rispetto del principio generale dell'unità del bilancio (articolo 3, comma 1, del d.lgs. 118/2011) e delle destinazioni definite dallo stato di previsione delle spese e degli equilibri di bilancio dimostrati dai prospetti allegati a questa legge.

Articolo 3

L'articolo dispone in merito ai Fondi speciali iscritti per il triennio 2026/2028 nella Missione 20, Programma 3, dello stato di previsione della spesa ai sensi dell'articolo 49 del d.lgs.118/2011 a carico dei seguenti capitoli:

Missione/ Programma/ Titolo	Capitolo	Denominazione	Stanziamento 2026	Nota
Missione 20 Programma 03 Titolo 1	2200310097	FONDO SPECIALE PER IL FINANZIAMENTO DEGLI ONERI CORRENTI DERIVANTI DA NUOVI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI	500.000,00	Stanziamento rideterminato con questa legge
Missione 20 Programma 03 Titolo 2	2200320052	FONDO SPECIALE PER IL FINANZIAMENTO DEGLI ONERI DI INVESTIMENTO DERIVANTI DA NUOVI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI	170.000,00	Stanziamento iscritto con questa legge

Articolo 4

La norma, richiesta dalla Direzione ambiente e risorse Idriche (ARI) ripropone, per l'anno 2026, la norma già adottata per l'anno 2025, per estendere anche all'anno 2026 i canoni quantificati secondo la tabella F, approvata ai sensi dell'articolo 10, comma 2, della l.r. 25/2023 e relativa a "canoni annui relativi alle utenze d'acqua pubblica – l.r. 5 del 09/06/2006 art. 46".

La legge regionale 5/2006 disciplina le derivazioni di acque pubbliche e l'articolo 46 della stessa legge stabilisce che la legge di stabilità (già legge finanziaria) regionale determina la misura dei canoni delle utenze di acqua pubblica. In applicazione a quanto sopra, con la l.r. 25/2023, articolo 10, comma 2, sono stati rideterminati i canoni annui con l'allegata Tabella F riparametrando i valori per adeguamento agli indici ISTAT. La Presidenza del Consiglio dei Ministri, su indicazione del Ministero Ambiente e Sicurezza Energetica (MASE), ha interloquito con la Regione Marche, a seguito dell'adozione della l.r. 25/2023, ricordando la necessità di adeguare i Canoni al d.m. 31/12/2022 "Criteri generali per la determinazione, da parte delle regioni, dei canoni di concessione per l'utenza di acqua pubblica".

Con la legge regionale 31 luglio 2024, n. 16, entrata in vigore il 2 agosto 2024, è stato quindi introdotto l'articolo 5 mediante il quale sono state apportate modifiche all'articolo 10 della l.r. 25/2023 e impartite ulteriori disposizioni in materia di canoni di concessione relativi alle utenze di acqua pubblica.

In particolare con il comma 1 dell'articolo 5 della l.r. 16/2024 si modifica l'articolo 10, comma 2, della l.r. 25/2023 che nella sua forma attuale stabilisce quanto segue: "2. Per l'anno 2024, i canoni annui relativi alle utenze di acqua pubblica di cui all'articolo 46, comma 1, della l.r. 5/2006, sono rideterminati come da tabella allegata (Tabella F).", stabilendosi pertanto l'applicazione del canone da tabella F al solo anno 2024.

Con il comma 2 della l.r. 16/2024 viene altresì stabilito che "Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore di questa legge (n.d.r. 28/01/2025), la Giunta regionale, nel rispetto della disciplina statale vigente, definisce l'applicazione dei criteri generali per la determinazione dei

canoni di concessione per l'utenza di acqua pubblica di cui al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 31 dicembre 2022 (Criteri generali per la determinazione, da parte delle regioni, dei canoni di concessione per l'utenza di acqua pubblica)." La Direzione ambiente e risorse Idriche (ARI) competente per materia ha iniziato a rielaborare i canoni secondo le indicazioni del d.m. 31/12/2022 ed ha avanzato una prima proposta metodologica a fine anno 2024, indirizzandola al Ministero competente.

Nel corso dell'anno 2025 il tema è stato affrontato, da ultimo con condivisione della nota prot 39039627/13/11/2025, con avvio del processo di verifica interna, con la struttura competente in materia di agricoltura, per la percorribilità della quantificazione del canone per *uso irriguo in autoapprovvigionamento* sulla base del quantitativo di acqua impiegata: in base alla normativa vigente, l'uso predetto è il solo ad essere parametrato ad "ettaro" di superficie irrigabile.

Nelle more del perfezionamento del percorso intrapreso, che comporta anche il confronto con i portatori di interesse e Ministero competente, occorre riproporre la norma transitoria già adottata per l'anno 2025 con l'articolo 5 della l.r. 21/2024, per estendere anche all'anno 2026 i canoni come da tabella F vigente (articolo 10, comma 2, l.r. 25/2023). La dilazione temporale si giustifica anche sulla base di un'attenta lettura del DM 31/12/2022 il quale evidenzia che, per le concessioni in essere e fino al rinnovo, l'adeguamento del canone avviene mediante un processo graduale di avvicinamento a quanto previsto per le nuove concessioni e nella considerazione che le concessioni sono per la maggioranza già rilasciate e di durata pluriennale, già quantificate sulla base del modulo, ad eccezione dell'uso irriguo in autoapprovvigionamento, settore che pertanto verrà diversamente disciplinato, con l'obiettivo finale di convergere verso la quantificazione effettiva, rilevata da strumenti di misurazione installati ed in tal senso resi obbligatori.

La quantificazione dell'entrata avviene sulla base dell'importo del canone fissato per il 2025 e riproposto per il 2026, in base alla normativa già in vigore.

Le entrate, quanto al capitolo n. 1301030005, sono state quantificate sulla base delle concessioni per grande derivazione in essere, assoggettate alla l.r. 5/2006, con rideterminazione degli stanziamenti quantificati da precedente legge di bilancio.

Titolo/ Tipologia	Capitolo	denominazione	2026	2027	2028	Note
Titolo 3 /Tipologia 0100	1301030005	PROVENTI DERIVANTI DALLA UTILIZZAZIONE DEL DEMANIO IDRICO - CANONI GRANDI DERIVAZIONI ED INDENNIZZI OCCUPAZIONI AI SENSI DELL'ART. 5 BS DELLA L. 212/03	269.244,80	269.244,80	269.000,00	Stanziamenti rideterminati con questa legge per il 2026 e 2027 e quantificati per il 2028
Titolo 3 /Tipologia 0100	1301030011	Proventi derivanti dalla utilizzazione del demanio idrico. Canoni piccole derivazioni. Art. 46 LR 5/2006 - CNI/16	2.100.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00	Stanziamenti rideterminati con questa legge per il 2026 e 2027 e quantificati per il 2028

Articolo 5

La disposizione apporta modifiche alla legge regionale 71/1997 "Norme per la disciplina delle attività estrattive". Il comma 1 modifica l'articolo 17, introducendo nel novero delle attività regionali anche quelle relative all'implementazione del Piano Regionale per le Attività estrattive (PRAE), consistente sia nell'aggiornamento periodico dello stesso sia nella verifica periodica di efficacia delle azioni previste dal piano, e alla modernizzazione informatica del catasto cave a supporto dell'ufficio e dell'utenza esterna. La modifica pertanto integra la disciplina vigente al fine di garantire l'efficientamento della gestione, trattandosi di attività necessarie ed attinenti agli obblighi istituzionali della Regione.

Il Settore Fonti Energetiche, rifiuti, cave e miniere, struttura competente, ha infatti recentemente avviato l'aggiornamento del Piano Regionale per le Attività estrattive (PRAE) congiuntamente ad un processo di digitalizzazione del catasto cave e della gestione delle attività estrattive mediante il quale razionalizzare e rendere maggiormente efficiente lo svolgimento delle attività. L'attività di pianificazione e tale sistema informativo richiedono un accompagnamento e uno sviluppo evolutivo.

La norma non comporta oneri finanziari aggiuntivi a carico del bilancio regionale in quanto

introduce attività, non obbligatorie, specificatamente attinenti alla materia estrattiva, che trovano copertura nei limiti delle risorse disponibili derivanti dalle entrate regionali previste dalla medesima normativa. Per il triennio 2026/2028 il dettaglio contabile è specificato al comma 2 dello stesso articolo.

La disposizione non comporta alcun impatto a livello organizzativo in quanto le attività attengono alle ordinarie attività di competenza della struttura già avviate.

Il comma 2 dell'articolo 5 introduce la disposizione finanziaria alla l.r. 71/1997. Il comma 1 della disposizione finanziaria disciplina le entrate derivanti in attuazione dall'applicazione della lettera b) del comma 8 dell'articolo 17 quantificate sulla base delle tariffe stabilite nello stesso articolo e ne prevede l'iscrizione a carico del Titolo 3 dello stato di previsione dell'entrata. Di seguito il dettaglio:

Titolo/ Tipologia	Capitolo	denominazione	2026	2027	2028	Note
Titolo 3 /Tipologia 0100	1301030014	PROVENTI DERIVANTI DAL VERSAMENTO DEL 50% DEL CONTRIBUTO EX ART. 17, COMMA 8, LETT. B) L.R. 71/97 SOSTITUITO DALL'ART. 24, COMMA 1 DELLA L.R. 19/2007 PER RECUPERO E BONIFICA AMB.LE DI CAVE DISMESSE, AREE DEGRADATE, SITI INQUINATI - **CFR 2090220001/S	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	Stanziamento iscritto con questa legge commisurato sulla base dell'applicazione delle tariffe ai quantitativi di materiale estratto calcolato sulle precedenti annualità

Il comma 2 della disposizione finanziaria disciplina l'impiego delle entrate di cui al comma 1, per il finanziamento degli interventi previsti dall'applicazione della lettera b) del comma 8 dell'articolo 17, prevedendo l'iscrizione della spesa a carico della Missione 9, Programma 2, Titolo 2 per euro 950.000,00 e a carico della Missione 14, Programma 1, Titolo 1 per euro 50.000,00 (relativa alle attività indicate al comma 1 dell'articolo 5 di questa legge). Di seguito il dettaglio:

Missione/ Programma/ Titolo	Capitolo	Denominazione	2026	2027	2028	Note
Missione 9 Programma 02 Titolo 2	2090220001	SPESE PER ATTIVITA' DI RECUPERO E BONIFICA AMBIENTALE DI CAVE DISMESSE E DI AREE DEGRADATE, NONCHE' DI AMBIENTI NATURALI CONNESSI - LR 1.12.1997, N. 71, ART. 17, COMMA B - **CFR 30102002 - NI/13	950.000,00	950.000,00	950.000,00	Stanziamento iscritto con questa legge costituisce limite massimo di spesa nei limiti degli effettivi introiti della corrispondente entrata / capitolo 1301030014
Missione 14 Programma 01 Titolo 1	2140110362	SPESE PER LA GESTIONE E MANUTENZIONE DEL CATASTO DELLE CAVE E DEL RELATIVO SISTEMA INFORMATIVO - LR 1.12.1997, N. 71 CNI/2025	30.000,00	30.000,00	30.000,00	Stanziamento iscritto con questa legge come limite massimo di spesa nei limiti degli effettivi introiti della corrispondente entrata / capitolo 1301030014
Missione 14 Programma 01 Titolo 1	2140110361	SPESE PER SERVIZI SPECIALISTICI SUGLI AGGIORNAMENTI DEL PRAE E PER I MONITORAGGI PERIODICI DI VERIFICA DELL'EFFICACIA DI ATTUAZIONE DEL PIANO - LR 1.12.1997, N. 71 CNI/2025	20.000,00	20.000,00	20.000,00	Stanziamento iscritto con questa legge come limite massimo di spesa nei limiti degli effettivi introiti della corrispondente entrata – capitolo 1301030014

Schema riepilogativo dell'analisi tecnica degli oneri

classificazione economica della spesa	spese correnti (Titolo I), spese in conto capitale (Titolo II)
tipologia della spesa	Programmabile non obbligatoria
morfologia giuridica dell'onere	Fattore legislativo
distribuzione dell'onere nel tempo	Onere continuativo non obbligatorio
modalità di copertura	Riduzione di precedente autorizzazione di spesa correlata nell'ambito delle entrate regionali correlate derivanti dalla stessa legge

Il comma 3 stabilisce che l'utilizzo delle risorse iscritte nello stato di previsione della spesa ai sensi del comma 2 è subordinato agli effettivi incassi delle entrate disciplinate dal comma 1.

Il comma 4 stabilisce il rinvio dell'autorizzazione delle spese per gli anni successivi, quantificate nei limiti delle entrate di cui al comma 1, alle leggi di bilancio in quanto trattasi di spese non obbligatorie. Il comma 5 autorizza la Giunta ad apportare le necessarie variazioni ai fini dell'attuazione.

Articolo 6

L'articolo in esame apporta alcune modifiche alla normativa regionale vigente in materia di Irap dettata principalmente dall'articolo 1 della legge regionale 19 dicembre 2001, n. 35, recante "Provvedimenti tributari in materia di addizionale regionale all'IRPEF, di tasse automobilistiche e di imposta regionale sulle attività produttive".

Con il comma 1, in particolare, si sostituisce la lettera c) del comma 4 dell'articolo 1 della l.r. 35/2001, in considerazione del fatto che ai sensi dell'articolo 102, comma 2, lettera a), del d.lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore), ed a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025 (cioè dal 1° gennaio 2026), per effetto dell'articolo 104, comma 2, del citato decreto legislativo, la disciplina fiscale che regolava le ONLUS (di cui agli articoli da 10 a 29 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, fatto salvo l'articolo 13, commi 2, 3 e 4) cesserà di esistere in quanto abrogata. Dal 2026 gli enti (ex Onlus) che vogliono continuare a operare come organizzazioni del Terzo Settore devono iscriversi al RUNTS, presentando la domanda entro il 31 marzo 2026.

Questa Regione, peraltro, con l.r. 25/2023, all'articolo 7, era già intervenuta per modificare tale agevolazione Irap di cui alla citata lettera c) del comma 4 dell'articolo 1 della l.r. 35/2001 nella fase di applicazione del regime transitorio del Codice del Terzo settore.

In tale contesto, la nuova disposizione prevede l'agevolazione Irap per gli enti del terzo settore individuati nelle seguenti sezioni di cui al comma 1 dell'articolo 46 del citato decreto legislativo 117/2017:

- a) Organizzazioni di volontariato;
- b) Associazioni di promozione sociale.

Con il comma 2 si apportano modifiche alla lettera b) del comma 5 bis dell'articolo 1 della l.r. 35/2001, con la finalità di prorogare l'agevolazione relativa alla riduzione dell'aliquota Irap del 4,13 per cento di cui alla citata lettera b), in scadenza nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2025, per ulteriori tre periodi di imposta a partire dal 2026 e fino al 2028.

Con il comma 3 si disciplina la decorrenza delle modifiche Irap apportate con questo articolo, precisando che tali disposizioni si applicano a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025.

Con il comma 4 si stimano gli effetti finanziari derivanti dall'applicazione delle disposizioni previste dall'articolo in esame. L'analisi degli effetti sul gettito è stata effettuata mediante l'elaborazione dei dati delle dichiarazioni Irap presentate, anno di imposta 2023, disponibili su Sogei Cent - Cruscotto delle entrate tributarie, tenendo conto delle iscrizioni al Runts per le agevolazioni agli ETS – che determina a titolo di manovra fiscale un minor gettito complessivo di euro 983.350,00 per ogni anno di imposta dal 2026 al 2028.

A carico del capitolo del bilancio come riportato nella seguente tabella:

Titolo Tipologia	Capitolo	denominazione	Stima della riduzione di gettito 2026	Stima della riduzione di gettito 2027	Gettito stimato 2028	Note
Titolo 1 Tipologia 0101	1101010023	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP) - GETTITO DERIVANTE DALLA MANOVRA FISCALE - L.R. 35/2001 - ART. 1 L.R. 25/03 - ART. 30 L.R. 2/04 - ART. 25 L.R. 2/06 - ART. 11 L.R. 20/2011	- 983.350,00	- 983.350,00	69.866.650,00	Riduzione degli stanziamenti già iscritti nel bilancio per le annualità 2026 e 2027 (comprensivi della diminuzione). Stanziamento 2028 quantificato con effetto della riduzione

Articolo 7

L'articolo in esame sostituisce l'articolo 11 della l.r. 20/2011, mantenendo le stesse variazioni dello 0,83 per cento delle aliquote Irap, rispetto alle aliquote di base, già disposte dall'articolo 11 della l.r. 20/2011, previste per le imprese concessionarie diverse da quelle di costruzione e gestione di autostrade e trafori, per le banche, altri enti e società finanziarie e per le imprese di assicurazione.

Tale norma regionale viene riformulata indicando la sola percentuale di variazione, pari a quella già vigente, dell'aliquota Irap, rispetto all'aliquota IRAP di base stabilita dalla normativa statale. Ciò al fine di consentire l'adeguamento automatico dell'aliquota finale, tenuto conto che il disegno di legge del bilancio di previsione dello Stato 2026-2028 prevede un incremento della aliquota di base IRAP per gli enti creditizi e le imprese di assicurazione di due punti percentuali, passando dal 4,65 per cento al 6,65 per cento e dal 5,90 per cento al 7,90 per cento. Per le Marche, quindi, mantenendo inalterata la variazione dell'aliquota vigente nella regione ed invariata la pressione fiscale a titolarità regionale, qualora venga approvata la suddetta norma statale, le aliquote finali dal 2026 al 2028 sono le seguenti:

- aliquota del 5,03 per cento (4,20+0,83 punti percentuali) per le imprese concessionarie diverse da quelle di costruzione e gestione di autostrade e trafori;
- aliquota del 7,48 per cento (6,65+0,83 punti percentuali) per banche, altri enti e società finanziarie;
- aliquota del 8,73 per cento (7,90+0,83 punti percentuali) per imprese di assicurazione.

Con il comma 2 si disciplina la decorrenza delle modifiche Irap apportate con questo articolo, precisando che tali disposizioni si applicano a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025. Di seguito il dettaglio contabile:

Titolo/ Tipologia	Capitolo	denominazione	2026	2027	2028	Note
Titolo 1 Tipologia 0101	1101010023	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP) - GETTITO DERIVANTE DALLA MANOVRA FISCALE - L.R. 35/2001 - ART. 1 L.R. 25/03 - ART. 30 L.R. 2/04 - ART. 25 L.R. 2/06 - ART. 11 L.R. 20/2011	68.392.650,00	69.866.650,00	69.866.650,00	Stanziamenti iscritti con questa legge

Articolo 8

L'articolo in esame estende l'esenzione del bollo auto per i nuovi autoveicoli, con potenza massima non superiore a 66 kilowatt, con alimentazione ibrida benzina-elettrica o gasolio elettrica, inclusiva di alimentazione termica, o con alimentazione benzina-idrogeno, già prevista per i nuovi autoveicoli immatricolati per la prima volta nella regione Marche nel corso degli anni 2023, 2024 e 2025, anche per quelli immatricolati per la prima volta nel territorio regionale nel 2026, per il primo periodo fisso ed il quinquennio successivo. Per tale esenzione si stima una perdita di gettito a livello di tassa automobilistica regionale di euro 500.000,00 per ogni annualità agevolata, calcolata sulla base dell'elaborazione dei dati sui veicoli ibridi, presenti nell'archivio regionale delle tasse automobilistiche, tenendo conto del trend delle immatricolazioni per le auto ibride, con potenza massima non superiore a 66 kilowatt, nell'ultimo triennio. La riduzione di

gettito computata nello stato di previsione delle entrate 2026/2028, è contestualmente compensata nello stato di previsione della spesa del medesimo bilancio 2026/2028. Di seguito i capitoli di riferimento:

Titolo/ Tipologia	Capitolo	denominazione	Stima della riduzione di gettito 2026	Stima della riduzione di gettito 2027	Gettito stimato 2028	Note
Titolo 1 Tipologia 0101	1101010014	TASSA AUTOMOBILISTICA REGIONALE (ART.5 L.N. 281/70 - L.N. 53/53 - ART. 4 COMMA 1 LETTERA C L.N. 421/92 - ARTT. 23, 24 D.LGS. N. 504/92 - ART. 17 L.N. 449/97 - ART. 1 L.R. N. 35/2001 - ART.1 COMMA 321 L.N. 296/2006 - ART. 9 LR 45/2012)	- 500.000,00	- 500.000,00	154.500.000,00	Riduzione degli stanziamenti già iscritti nel bilancio per le annualità 2026 e 2027 (comprensivi della diminuzione). Stanziamento 2028 quantificato con effetto dell'esenzione

Articolo 9

La modifica al comma 15 dell'articolo 33 della l.r. 19/2023 e la relativa proroga di 18 mesi per l'ammissibilità dei procedimenti di variante ai PRG, limitatamente alle tipologie previste (varianti puntuali e non generali), si rende necessaria al fine di coordinare le tempistiche ivi indicate con quelle di conclusione dell'iter di approvazione degli atti di pianificazione e governo del territorio (PPR e PTR) in corso di svolgimento. In difetto di tali strumenti di pianificazione appare più difficoltosa una sollecita e diffusa predisposizione di PUG, sostitutivi dei vigenti PRG, secondo il principio di coerenza e adeguamento con il PPR e il PTR stabilito dalla legge.

La presente modifica riveste carattere d'urgenza considerata l'imminente scadenza fissata al 31 dicembre 2025 termine di cui al vigente articolo 33, comma 15, primo periodo della l.r. 19/2023.

Articolo 10

La modifica all'articolo 48 della l.r. 19/2022 proroga l'assetto attuale degli Ambiti Territoriali Sociali (ATS), non coincidente con quello dei Distretti Sanitari (DS), ulteriormente di un anno.

Ai sensi del comma 1 dell'articolo 7 della l.r. 32/2014 la Giunta, sentito il Consiglio delle autonomie locali (CAL), individua gli ATS di cui all'articolo 8, comma 3, lettera a), della legge 328/2000 in modo da favorirne la coincidenza con gli ambiti dei Distretti Sanitari (DS).

La norma nazionale (legge 328/2000) prevede che l'individuazione degli ATS avvenga "tramite le forme di concertazione con gli enti locali interessati".

A tal fine, nella precedente legislatura è stato avviato un percorso di confronto con i Sindaci dei Comuni delle Marche, dal quale è emersa una posizione pressoché unanime di non variare l'assetto attuale degli ATS, pertanto con legge di stabilità 2025 (l.r. 21/2024) si è provveduto a prorogare il termine per l'attuazione della coincidenza territoriale ATS/Distretti al 31 dicembre 2025 (già prorogata anche nella precedente legge di stabilità). Nell'obiettivo, per l'attuale legislatura, di proseguire il percorso di confronto e condivisione con gli enti locali interessati, si rende necessario un ulteriore periodo di tempo e si reputa pertanto necessario prorogare il termine, come attualmente previsto nella l.r. 19/2022, articolo 48, comma 9, al 31 dicembre 2026.

La norma deve necessariamente essere adottata improrogabilmente entro il 31 dicembre 2025.

Articolo 11

L'articolo attesta il rispetto degli equilibri di bilancio e la copertura finanziaria.

La disposizione ha natura ordinamentale.

Articolo 12

L'articolo stabilisce l'entrata in vigore della legge a decorrere dal 1° gennaio 2026.